



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 25 marzo 2025, composta dai Magistrati:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Paolo PELUFFO       | - Presidente                    |
| Giuseppe VELLA      | - Primo Referendario – Relatore |
| Antonino CATANZARO. | - Primo Referendario            |
| Giuseppe DI PRIMA   | - Referendario                  |
| Francesca LEOTTA    | - Referendario                  |

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

VISTO il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

VISTO la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

VISTO l'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

VISTA la richiesta di parere dell'Assessorato regionale dell'Economia, prot. C.d.c. n. 0001941 del 04 marzo 2025;

VISTA l'ordinanza n. 32/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giuseppe Vella  
ha pronunciato la seguente

## **DELIBERAZIONE**

### **sulla richiesta di parere dell'Assessorato regionale dell'Economia**

## **PREMESSO IN FATTO**

L'Assessorato regionale dell'Economia, con la richiesta sopra citata, sottopone all'attenzione della Sezione la richiesta di un parere in tema di liquidazione della spesa. In particolare, l'Assessorato istante chiede se le disposizioni normative di cui all'art. 57 e al punto 6.1 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011, *"possano prefigurare termine inderogabile per adottare nell'esercizio successivo provvedimenti di liquidazione della spesa per obbligazioni esigibili alla chiusura dell'esercizio precedente, ovvero se l'amministrazione, sussistendone i presupposti di esigibilità, possa comunque procedere a liquidare le partite debitorie anche dopo il decorso di tale termine, senza attendere il completamento delle procedure di riaccertamento ordinario dei residui"*.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Preliminarmente va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo **soggettivo**, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo **oggettivo**, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

I due profili sono, difatti, contigui ma assolutamente non coincidenti.

1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), preme puntualizzare che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, precisando che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”*.

Nel caso di specie, la richiesta di parere proviene dall'Assessore dell'Economia e, dunque, deve ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo, stante che questa Sezione ha già astrattamente riconosciuto la *legitimatatio ad petendum* del singolo Assessore regionale che, in base alle peculiari norme statutarie e alla normativa di attuazione, è un organo monocratico preposto al vertice di un ramo dell'amministrazione con competenze proprie in un determinato settore di attività, oltre che componente dell'organo collegiale di governo dell'amministrazione regionale (*ex multis*, deliberazioni nn. 113/2019/PAR, 132/2020/PAR e 165/2022/PAR).

1.2. Passando al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (*deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*), ha delineato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide con il sistema di *“norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”* e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di “contabilità pubblica”, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta *“l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”*.

Inoltre, in relazione all'ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle *“Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica. Cosicché la funzione di cui trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione*

*“, di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”.*

Preme precisare, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell’Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (*vd. ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR*).

L’istanza, dunque, non può contenere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e, ai fini dell’ammissibilità oggettiva, il parere deve, quindi, essere connotato dalla “generalità” ed “astrattezza” del quesito posto (*vd. pronuncia Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006*).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l’Ente non può mirare ad ottenere l’avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, atteso che la questione inerisce problematiche di contabilità pubblica e, precisamente, la materia della liquidazione ed esigibilità della spesa.

Pertanto, nei limiti della riconduzione della richiesta a un piano di generalità e astrattezza, il Collegio procede al suo esame nel merito.

## **MERITO**

La questione di diritto posta all’attenzione del Collegio concerne, per le obbligazioni esigibili alla chiusura dell’esercizio precedente, la possibilità di liquidazione della spesa nell’esercizio successivo, oltre il termine previsto dal punto 6.1 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011, senza attendere il completamento delle procedure di riaccertamento ordinario dei residui.

La complessità della materia e l'imprescindibile lettura combinata tra le diverse norme e i correlati principi contabili, richiede una ricostruzione del quadro ordinamentale di riferimento.

In merito, l'art.3, comma 4, del D.lgs.118/2011 disciplina la procedura di riaccertamento ordinario dei residui, sancendo che:

*“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.*

Nella fattispecie delle Regioni, l'art.63, comma 8, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che *“in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”.*

Orbene, le sopra citate disposizioni normative sono finalizzate, dopo la riforma operata dal D.lgs. n.118/2011, non solo a valutare la permanente esigibilità delle posizioni di credito e debito, ma anche a garantire la corretta applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria cd. potenziata, che dovrebbe comportare, come sostenuto dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una naturale stabilizzazione dello *stock* di residui attivi ed una progressiva riduzione dei residui passivi.

Se il riaccertamento dei residui costituisce operazione propedeutica a qualsiasi rendiconto, in quanto permette formalmente di individuare i crediti di dubbia e difficile esazione, quelli inesigibili ed insussistenti, i debiti prescritti, le somme da portare in economia ed, in ogni caso, tutte le componenti degli esercizi decorsi che influiscono sul risultato di amministrazione, **è pur vero** che una semplificazione gestionale nel procedimento di liquidazione delle spese perviene dal punto 6.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

La predetta disposizione normativa, per quanto di interesse, prevede che *“La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento”*. L'indicazione del principio contabile è, chiaramente, finalizzato alla semplificazione della gestione operativa, allo scopo di rendere più veloci gli adempimenti di pagamento delle operazioni collocate tra la fine di un esercizio e l'inizio di quello successivo.

Sotto questo profilo, la disposizione *de qua*, prevede due diverse fattispecie affinché le spese impegnate nell'esercizio precedente possono essere considerate esigibili. Una prima fattispecie che riguarda le fatture pervenute nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e l'altra, che si pone quale disposizione a *“valenza generale”*, che disciplina le operazioni collocate tra la fine di un esercizio e l'inizio di quello successivo, che opera ove *“il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di*

*legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento".*

Orbene, quest'ultima disposizione normativa, nell'ottica della velocizzazione dei pagamenti, non risulta sottoposta ad alcun limite temporale, ma soltanto alla verifica, da parte del responsabile della spesa, della sussistenza dei presupposti normativi richiesti e, in particolare, la necessità che la prestazione sia stata resa o che la fornitura sia stata effettuata nell'anno di riferimento.

Tale previsione, dunque, non si pone in contrasto con la disciplina in tema di riaccertamento dei residui, ma è finalizzata a garantire, sussistendo i presupposti di esigibilità, le procedure di pagamento nelle more che venga conclusa la formale, e spesso laboriosa, procedura di riaccertamento di cui l'art.3, comma 4, del D.lgs.118/2011.

Una diversa lettura, tra altro, sarebbe poco conciliabile sia con l'esigenza di tutela del pubblico erario, stante le azioni esperibili dai creditori a fronte di spese liquidabili e il danno che, da un eventuale ingiustificato ritardo, ne può scaturire, nonché con le previsioni sulla tempestività dei pagamenti, di cui ai commi da 849 a 872 dell'art.1 della legge n.145 del 2018, e con quanto disposto nell'art.4 bis del D.L. n.13 del 2023.

P.Q.M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana esprime parere nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.

L'ESTENSORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Paolo Peluffo)

Depositato in Segreteria il 26 marzo 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura